

# Sintesi parlamentare n. 48 della settimana dal 29 novembre al 3 dicembre 2010

29 Novembre 2010

CAMERA DEI DEPUTATI

## **PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO**

**- Decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" (DDL 3857/C).**

L'Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

### **Art. 7**

Con riferimento alla previsione dell'indicazione negli strumenti di pagamento del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), viene precisato che, in regime transitorio e sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle poste, il CUP può essere inserito nello spazio dedicato alla causale.

#### **Emend. 7.54** testo modificato, a firma di parlamentari

Al fine di un adeguamento formale del testo con le modifiche introdotte dal decreto legge in oggetto, viene disposto l'inserimento della causa di risoluzione del contratto, in luogo dell'applicazione della clausola risolutiva espressa, quale conseguenza ulteriore rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione prevista per le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

Viene, inoltre, precisato che le transazioni relative a lavori, servizi e forniture debbano essere effettuate oltre che mediante bonifico bancario o postale anche con altro strumento di incasso o di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Emend. 7.55, a firma di parlamentari**

Viene, inoltre, previsto che la sanzione amministrativa pecuniaria sopracitata si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'art. 3 della L. 136/2010. **Emend. 7.56** testo modificato, a firma di parlamentari.

## Art. 9

Viene integrata la norma che modifica l'art. 20 della L. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) in materia di sanzioni amministrative accessorie con cui si prevede l'applicazione, in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento (qualora sia stato effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta). Al riguardo, viene ulteriormente previsto che la suddetta sanzione non si applica, oltre che nel caso in cui la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa, anche quando in relazione alla medesima violazione è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

**Emend. 9.4** testo modificato, a firma di parlamentari.

Per quanto riguarda l'iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la **Sintesi n.47/2010 Camera.**

Il testo del decreto-legge, in particolare, contiene disposizioni interpretative e modificative dell'art. 3 della L.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Tra le norme interpretative viene chiarito che la disciplina di cui all'art. 3 della L. 136/2010, si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 136/2010 (7 settembre 2010) nonché ai contratti di subappalto ed ai relativi subcontratti, mentre i contratti e subcontratti sottoscritti anteriormente a tale data devono essere adeguati alla nuova normativa, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (anziché dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, come modificato in corso d'esame). Tali contratti, ai sensi dell'art. 1374 c.c., devono intendersi automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 136/2010.

Altre disposizioni riguardano misure:

- per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive;
- a sostegno dell'Agenda nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- per l'attuazione delle ordinanze dei sindaci di cui all'art. 54 del Testo unico degli Enti locali (D.Lgs 267/2000) in materia di attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

Il decreto legge, che scade l'11 gennaio 2011, passa ora alla lettura del Senato.